



Relazione sul governo societario 2016

ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Aisa Impianti S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017



Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 per esporre gli strumenti adottati dall'Azienda ai sensi del comma 3 medesimo articolo.

Gli strumenti di governo societario

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative della Società, valutino l'opportunità di adottare e/o di integrare gli strumenti di governo societario con le azioni elencate di seguito:

- a) adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuali;
- b) istituzione di un ufficio di controllo interno (internal auditing) a supporto dell'organo di controllo statutario;
- c) adozione di codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi;
- d) adozione di programma di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 prevede che qualora le società a controllo pubblico non provvedano ad adottare gli strumenti di governo societario di cui al comma 3, devono darne conto all'interno della relazione di cui al comma 4. In altre parole l'adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l'organo amministrativo dovrà obbligatoriamente illustrarne le motivazioni nella relazione sul governo societario.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, sono esposti di seguito gli strumenti di governo societario adottati dalla Società:

- **relativamente alla lettera a):** con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2017, è stato istituito il regolamento dell'Albo fornitori finalizzato a garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e imparzialità in fase di affidamento delle commesse;
- **relativamente alla lettera b):** l'organo amministrativo, giusta delibera del 23.01.2017, ha approvato la costituzione di un ufficio di controllo interno. Ad oggi tale ufficio è dotato di una sola risorsa, ritenuta sufficiente stanti le dimensioni dell'Azienda e le sue caratteristiche. Tale ufficio collabora con il Collegio Sindacale, quale organo di controllo statutario della Società;
- **relativamente alla lettera c):** con delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.01.2013 la Società ha adottato un codice etico comportamentale, atto regolamentare vincolante per i soggetti operanti in posizione apicale, avente oggetto il rispetto dei principi di legalità, di chiarezza e correttezza nelle comunicazioni verso terzi, nei comportamenti negoziali, di efficacia ed economicità della gestione;
- **relativamente alla lettera d):** in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14.04.2017, è stato approvato il bilancio sociale della Società relativo all'esercizio 2016. Il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida internazionali predisposte dalla G.R.I. (Global Reporting Initiative) e secondo lo standard di report integrato I.I.R.C. (International Integrated Reporting Council). Tali linee guida rappresentano i principali standard utilizzati a livello mondiale per il reporting di sostenibilità in termini di prestazioni economiche, ambientali e sociali. Il bilancio di

responsabilità sociale risulta uno dei principali strumenti previsti dai programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società soggette al controllo pubblico adottino uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, dando informazione all'Assemblea nell'ambito della presente relazione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della normativa citata. Si evidenzia che tale disposizione è correlata a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 175/2016, il quale prevede che qualora emergano uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo amministrativo della Società a controllo pubblico deve adottare, senza nessun indugio, i provvedimenti che si rendono necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

L'organo amministrativo della Società, con delibera del 14 aprile u.s., ha adottato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato in **allegato n°1** con il quale è stata effettuata una analisi del grado di rischio aziendale attraverso l'utilizzo delle metodologie elencate di seguito:

- analisi per indici di bilancio;
- modello empirico Z-score ideato da Altman e rielaborato da Bottani, Cipriani e Serao;
- modello intuitivo statistico costruito prendendo in considerazione il principio di revisione n° 570 della Commissione paritetica dei dottori e dei ragionieri commercialisti.



Alla luce dell'analisi effettuata, tenuto conto della forte correlazione e della coerenza tra i metodi applicati, è risultato da entrambi gli strumenti di valutazione che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia estremamente limitato, soprattutto con riferimento ad un orizzonte temporale di breve/media durata, e che pertanto non vi sia un concreto rischio di crisi aziendale.

Arezzo, 24.04.2017

Prot. 2006

Il Direttore Generale
(Ing. Marzio Lasagni)



